

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 51 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003 NR. 3

Cassazione Civile

Verbale di contestazione della violazione: - natura ed effetti

A norma degli artt. 8 e 9 della legge 11 novembre 1975, n. 584, il verbale con cui si contesta la violazione del divieto di fumare nei luoghi nei quali esso è previsto ha natura di atto procedimentale, privo di idoneità a costituire titolo per la riscossione della relativa sanzione, mentre solo il successivo provvedimento prefettizio determina effettivamente la somma dovuta per la violazione; pertanto, poiché nel sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è soltanto l'ordinanza-ingiunzione ad avere efficacia esecutiva, nei confronti del suddetto verbale di contestazione non è proponibile l'opposizione di cui all'art. 22 della legge medesima, neppure qualora nello stesso sia erroneamente inserito l'avviso che, in caso di mancato pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Perugia, 25/09/2004)

Sez. II, sent. n. 11281 del 10-05-2010 (ud. del 17-02-2010), Taticchi c. Università Studi Perugia (rv. 612872)

Consiglio di Stato

- natura

Si deve ritenere che alla normativa antifumo, di cui all'art. 51 L. n. 3/2003 (che è di stretta interpretazione), non siano ascrivibili prestazioni personali non espressamente previste. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6066/2005).

Sez. V, sent. n. 6167 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. S.I.L.B.Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo

Consiglio di Stato

- natura

Essendo la normativa antifumo (ex art. 51 L. n. 3/2006) di stretta interpretazione, la stessa si deve ritenere non ammetta prestazioni personali non espressamente previste dalla legge. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6059/2005).

Sez. V, sent. n. 6170 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Diamante S.R.L. e altri

Consiglio di Stato

- ambito oggettivo di applicazione- - eccezioni

Poiché la disciplina sul divieto di fumo, ex art. 51, L. n. 3/2003, è tale da avere un ambito oggettivo di applicazione esteso a tutti i locali chiusi ma aperti ad utenti od al pubblico (discoteche e simili), la (consentita) riserva di taluni di questi ai fumatori si deve considerare come eccezione alla regola. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6067/2005).

Sez. V, sent. n. 6169 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Night Club Schilling'S Club S.R.L.

Consiglio di Stato

Obblighi dei conduttori privati di locali aperti al pubblico: - normativa antifumo: operatività della riserva relativa di legge

Gli obblighi positivi che, in caso di trasgressione del divieto di fumo (art. 51 L. n. 3/2006), ricadono sui conduttori di locali privati aperti al pubblico, non risultano disciplinati dalla legge; il comma 5 dell'art. 51, riferito alle sanzioni applicabili nel caso d'infrazioni, mediante rinvio all'art. 7, L. n. 584/1975, non dispone, infatti, una disciplina di questi, né ne parla il detto art. 7, il quale stabilisce solamente l'importo della sanzione pecuniaria. A disporre di tali obblighi è, invece, la circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute. Poiché le prestazioni personali possono essere imposte, per la soddisfazione di interessi pubblici, solo dalla legge (che deve indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione e i limiti dell'imposizione) è del tutto evidente che, in tal caso, vi sia una violazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6059/2005).

Sez. V, sent. n. 6170 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Diamante S.R.L. e altri

Consiglio di Stato

Obblighi dei conduttori privati di locali aperti al pubblico: - normativa antifumo: operatività della riserva relativa di legge

Poiché gli obblighi positivi che, in caso di trasgressione del divieto di fumo di cui all'art. 51 L. n. 3/2003, ricadono sui conduttori di locali privati aperti al pubblico, non sono disciplinati dalla legge (non prevedendoli né il comma 5 dell'art. 51, che, riferito alle sanzioni applicabili nel caso d'infrazioni, mediante rinvio all'art. 7, L. n. 584/1975, non dispone una disciplina di questi, né il detto art. 7, il quale stabilisce solamente l'importo della sanzione pecuniaria) ed a disporre di essi è una circolare (la 17/12/2004 del Ministero della Salute), sussiste, in tal caso, una violazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost., trattandosi di imposizione di prestazioni personali, per la soddisfazione di interessi pubblici, che possono essere imposte solo dalla legge. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6066/2005).

Sez. V, sent. n. 6167 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. S.I.L.B.Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo

Consiglio di Stato

Obblighi dei conduttori privati di locali aperti al pubblico:- normativa antifumo: operatività della riserva relativa di legge

Gli obblighi positivi di ammonimento e di segnalazione, a pubblico ufficiale, in caso di trasgressione del divieto di fumo, di cui all'art. 51 L. n. 3/2006, e che ricadono sui conduttori di locali privati aperti al pubblico, non sono in realtà disciplinati dalla legge. Infatti, il comma 5 dell'art. 51, riferito alle sanzioni applicabili nel caso d'infrazioni, mediante rinvio all'art. 7, L. n. 584/1975, non contiene una disciplina del contenuto degli obblighi gravanti sui soggetti preposti alla vigilanza, e lo stesso art. 7 stabilisce solo l'importo della sanzione pecuniaria. Poiché a disporre di tali obblighi è una circolare del Ministero della Salute (del 17/12/2004), sussiste, in tal caso, una evidente violazione della riserva relativa di legge (ex art. 23 Cost.), dato che le prestazioni personali possono essere imposte, per la soddisfazione di interessi pubblici, unicamente dalla legge, che deve indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione, nonché i limiti dell'imposizione (soggetto ed oggetto della prestazione imposta). (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6067/2005).

Sez. V, sent. n. 6169 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Night Club Schilling'S Club S.R.L.

Consiglio di Stato

Obblighi dei conduttori privati di locali aperti al pubblico:- normativa antifumo: operatività della riserva relativa di legge

Gli obblighi positivi in materia di divieto di fumo (gli obblighi di vigilanza, ammonimento e segnalazione a pubblico ufficiale, gravanti sui conduttori di locali privati aperti al pubblico) non sono disciplinati da alcuna norma di legge. Sia il comma 5, dell'art. 51, della L. n. 3/2003, riferito alle sanzioni applicabili nel caso d'infrazioni, mediante rinvio all'art. 7, L. n. 584/1975, sia lo stesso art. 7 non dispongono, infatti, in argomento. Poiché, invece, a disporre è la circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute, e poiché le prestazioni personali possono essere imposte, per la soddisfazione di interessi pubblici, solo dalla legge, è evidente che in tal caso si sia di fronte ad una violazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6064/2005).

Sez. V, sent. n. 6168 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Arka S.R.L.

Consiglio di Stato

Violazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost.

Si deve considerare impugnabile la circolare ministeriale che non si configuri quale mera circolare interpretativa, contenendo le indicazioni attuative dei divieti relativi al divieto di fumo, di cui all'art. 51 della L. n. 3/2003. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6066/2005).

Sez. V, sent. n. 6167 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. S.I.L.B.Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo

Consiglio di Stato

Violazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost.

Deve essere considerata impugnabile la circolare del Ministero della salute che, non atteggiandosi a mera circolare interpretativa (atto interno alla P.A., finalizzato essenzialmente ad indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi), contenga indicazioni attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. n. 3/2003. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6067/2005).

Sez. V, sent. n. 6169 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Night Club Schilling'S Club S.R.L.

Consiglio di Stato

Violazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost.- impugnabilità della circolare Ministeriale

E' impugnabile la circolare ministeriale che, non essendo mera circolare interpretativa, contenga le indicazioni attuative dei divieti relativi al divieto di fumo, di cui all'art. 51 della L. n. 3/2003. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 6059/2005).

Sez. V, sent. n. 6170 del 07-10-2009 (ud. del 03-07-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Diamante S.R.L. e altri

www.lucidi.net